

DETERMINAZIONE N. 78/2017 del 26/07/2017

OGGETTO: **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** affidamento del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar di IGEA SPA – CIG 7107050B2F

L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTO il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 136751 Racc. 35810, del 23/07/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA;
- VISTA la Determinazione n. 102 del 14/10/2016 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'IGEA SPA;
- VISTA la proposta di determinazione del 26.07.2017, predisposta dal Responsabile del Procedimento P.M. Sandro Broi e approvata dal Responsabile dell'AREA TECNICA 2;
- RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. *di approvare* integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti;

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Michele Caria)



Proposta di aggiudicazione affidamento del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar di Igea SpA

CIG 7107050B2F

- PREMESSO** CHE l'Amministratore Unico di Igea SpA con Determinazione n. 55 del 22/05/2017 ha avviato una procedura telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar, mediante pubblicazione di Richiesta Di Offerta (RDO) sul portale SardegnaCat, invitando tutti gli operatori economici abilitati alla categoria "AK24AJ - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CAMION", con esperienza in merito alla manutenzione di mezzi d'opera, l'importo a base di gara era di euro 208.000,00 IVA esclusa;
- PRESO ATTO** CHE è stata pubblicata sul portale SardegnaCat la Gara in busta chiusa (RDO) (rfq_313620), alla quale sono stati inviati tutti operatori economici abilitati alla categoria merceologica "AK24AJ - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CAMION", con scadenza di presentazione delle domande il 26/06/2017 alle ore 10.00, poi prorogata al 28/06/2017;
- PRESO ATTO** CHE in data 03/07/2017 il seggio di gara composto dal Direttore Amministrativo e Finanziario, dottoressa Patrizia Mecucci e dalla dottoressa Franca Murru, supporto operativo al RUP, in seduta pubblica ha dato avvio all'apertura delle offerte ed alla fase di verifica della busta di qualifica e, in seconda fase, della busta economica, come da Verbale allegato;
- PRESO ATTO** CHE è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico **Compagnia Generale Trattori S.p.A.**,
Che la suddetta offerta risponde ai requisiti tecnico professionali richiesti in sede di gara e che il prezzo offerto è pari a 201.760,00 euro IVA esclusa;
- PRESO ATTO** CHE il la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara e eseguita sulla piattaforma AVCPASS ha dato esito positivo;
- VISTA** La bozza di contratto predisposta dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria d'intesa con l'Area Tecnica 2 e con la dottoressa Franca Murru, supporto operativo al RUP;

PROPONE

- ART.1** Di aggiudicare il servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar al fornitore **Compagnia Generale Trattori S.p.A.**, con sede legale a Vercelli in Via Torino n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 01674190028,
- ART. 2** Di stabilire che l'importo contrattuale è pari a 201.760,00 euro IVA esclusa, nell'ambito di quanto previsto nella programmazione biennale,
- ART. 3** Di approvare lo schema di contratto in allegato.

Campo Pisano, 26/07/2017

Il Proponente
Responsabile Unico del Procedimento

(P. Min. Sandro Broi)



L'approvazione Area tecnica 2

Dott.ssa Elena Zillo



CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI MACCHINE OPERATRICI CATERPILLAR DI IGEA S.P.A.,
MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - CIG 7107050B2F**

TRA

Michele Raimondo Salvatore Caria, Amministratore Unico, nato a Sassari il 18.06.1954, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto di IGEA spa, con sede legale in località Campo Pisano sn Iglesias, partita IVA 01660730928

E

Il Sig. Giorgio Brenna, nato a Milano il 23.11.1969, che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale Operativo e Procuratore della società Compagnia Generale Trattori S.p.A. con sede legale in Vercelli in via Torino n. 45, codice fiscale e Partita IVA 01674190028,

PREMESSO

- A. CHE con Determina a contrarre la n. 55 del 22/05/2017 l’IGEA SPA (di seguito denominata IGEA) ha indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar, mediante pubblicazione di Richiesta Di Offerta (RDO) sul portale SardegnaCat, da affidare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
- B. CHE si è proceduto alla formulazione di apposita RDO N. 313620 sulla piattaforma telematica di acquisiti SARDEGNA CAT.
- C. CHE in data 03/07/2017 il seggio di gara in seduta pubblica ha dato avvio all’apertura delle offerte ed alla verifica delle buste di qualifica, riscontrando la presentazione di un’unica offerta presentata dalla Compagnia Generale Trattori S.p.A.;
- D. CHE con determinazione dell’ Amministratore Unico n. ___del ___.2017, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore della società Compagnia Generale Trattori S.p.A.;
- E. CHE l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore), è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 80 del dal D.Lgs n. 50/2016, del Codice;
- F. CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs 50/2016, trattandosi di AFFIDAMENTI effettuati ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) non si applica il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto;
- G. CHE l’ Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati,ivi compreso la Richiesta di Offerta, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara e la Domanda di partecipazione, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’ Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- H. CHE l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue,

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

- 1. 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato tecnico , la RdO e il Disciplinare di Gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'IGEA, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'IGEA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'IGEA.
6. L'IGEA provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto "*l'affidamento del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar*", come meglio specificato nel Capitolato tecnico da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nella Richiesta d'offerta, nel Capitolato tecnico e in tutti gli atti e i documenti richiamati.

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'IGEA.
2. L'Appaltatore s'impegna, su richiesta dell'IGEA, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l'IGEA rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'IGEA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 4 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'IGEA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ART. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 11, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.igeaspa.it.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. L'Appaltatore si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali

amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'IGEA sia di terzi.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'IGEA e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'IGEA in ordine ai danni e alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

ART. 8 – SUBAPPALTO

1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'IGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

ART. 10 - CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il servizio oggetto del presente contratto, come indicati nell'Offerta economica è pari a Euro 201.760,00 (duecentounomilasettecentosessanta/00 euro) oltre l'IVA di legge.
2. Il predetto corrispettivo copre ogni onere relativo alla prestazione dei servizi e si intende onnicomprensivo di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico della Società.
3. I pagamenti, così come previsto dall'articolo 14 del Disciplinare di gara, saranno effettuati in tranche semestrali, coincidenti con gli interventi di manutenzione effettuati, ed entro 60 giorni dalla data della verifica con esito positivo, eseguita ai fini del collaudo degli stessi interventi. L'importo viene corrisposto dall'IGEA sul conto corrente - dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva ai pagamenti del presente contratto - indicato dalla Società. Ai fini del pagamento la Società deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. L'Appaltatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Rimane inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'IGEA, non produrrà alcun interesse.
6. L'IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29

settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l'Ente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'IGEA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico la Società medesima di ogni relativo rischio e/o alea.
10. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio **UFTS9R** e dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) **7107050B2F** e dovrà essere intestata all'IGEA SPA Località Campo Pisano - 09016 IGLESIAS.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
13. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'IGEA.
14. Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017, l'IGEA rientra nell'ambito applicativo dello split payment di cui all'art. 17-ter del Dpr. 633/1972.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia definitiva dell'importo di € 20.176,00 (in lettere ventimilacentosettantasei/00), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'IGEA.
2. La garanzia opera nei confronti dell'IGEA a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 103 del Codice.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 12 - RECESSO

1. L'IGEA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'IGEA.
3. In caso di recesso dell'IGEA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'IGEA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'IGEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'IGEA individua, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il medesimo Responsabile del Procedimento il p.min. Sandro Broi.
2. Salvo diverse disposizioni, l'IGEA, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 - COLLAUDO

1. Lo svolgimento del servizio sarà sottoposto a collaudo con le modalità e i termini indicati all'articolo 7 del capitolato tecnico. Il collaudo del servizio sarà effettuato dal R.U.P. alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore.
2. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo l'IGEA potrà effettuare comunque tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale di accettazione delle attività svolte, e dovrà essere sottoscritto dall'IGEA e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'IGEA.

ART. 20 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'IGEA e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

ART. 22 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Allegati: lettera di invito, capitolato tecnico, scheda tecnica, offerta economica.

Letto, approvato e sottoscritto

Iglesias, li ____/____/_____

IGEA SPA

L'Appaltatore

Le parti dichiarano di approvare specificamente, previa rilettura, ai sensi dell'art. 1341 C. C., le clausole contenute nell'articolo 1 (Norme Regolatrici); art. 10 (condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento); art. 15 (risoluzione); art. 12 (recesso); art. 21 (foro competente).

Iglesias, li

IGEA SpA

L'Appaltatore